Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP20074 **Data: 07/04/2021**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg del 21/03/2021 relativo all'incontro (18222) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 06/03/2021 tra JT Ora / Egna U17 (157) e HC Falcons Brixen Bressanone U17 (189).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **H.C. Bressanone A.s.d (189)** ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 5.2 delle NOFA Giovanili 2020/2021.

Diffida inflitta alla squadra dell' **H.C. Bressanone A.s.d (189)** ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

H.C. Bressanone A.s.d (189)

Il Giudice Unico Sportivo

- esaminata la segnalazione dd. 21.03.2021 pervenuta dall'Ufficio Campionati hockey con la quale si comunicava il presunto **irregolare impiego** da parte dalla società HC Falcons Brixen Bressanone dell'atleta **KERSCHBAUMER Jonas** (tessera FISG n. 602114), tesserato per la stagione in corso con la società S.S.I. Vipiteno ASD Hockey su ghiaccio srl (cod. Fisg 008) nel corso di gara 1 dei quarti di finale – Campionato Under 17 tra le squadre di JT Ora / Egna U17 e HC Falcons Brixen Bressanone U17, disputata in data 06.03.2021 e conclusasi con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 6-2;

-considerato, in particolare, che il presunto irregolare utilizzo sarebbe riconducibile alla violazione del disposto di cui alla regola 5.2 delle NOFA Giovanili correnti, in forza della quale " "gli atleti acquisiti durante la stagione, in qualsiasi forma (nuovi tesseramenti / prestito / utilizzo) potranno essere utilizzati nei play off a condizione che abbiano preso parte ad almeno il 40% degli incontri di tutte le fasi del campionato prima dei play off…";

- letta la comunicazione di riscontro della società HC Falcons Brixen Bressanone in base alla quale la mancata partecipazione ad almeno il 40% degli incontri pre play off da parte dell'atleta in questione viene attribuita dapprima alla riscontrata positività al COVID 19 dell'atleta in questione e quindi al forzato lungo periodo di quarantena al medesimo imposto dalla normativa in vigore;

- ritenuto che la giustificazione addotta dalla società in difetto non appare supportata da adeguata documentazione e che nel contempo non viene negato l' insufficiente impiego dell'atleta in questione nel corso della fase di campionato antecedente ai play off;

- ritenuta pertanto fondata la citata segnalazione e che conseguentemente la gara in oggetto debba ritenersi inficiata sotto il profilo dell' equità sportiva;

- ciò premesso, visto l'art. 30 del Regolamento di Giustizia,

infligge

alla società HC Falcons Brixen Bressanone la **sconfitta a tavolino** con il punteggio di 5-0 nella gara disputata in data 06.03.2021 contro l' JT Ora / Egna, valida per il campionato Under 17 – serie quarti di finale;

- visto l'art. 23 del Regolamento di Giustizia

diffida

la società HC Falcons Brixen Bressanone ad astenersi, per il futuro, dal commettere simili infrazioni, con avvertimento che, in caso contrario, saranno adottate sanzioni disciplinari più gravi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.C. Bressanone A.s.d (189).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi